CAMERA DEI DEPUTATI N. 2829

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BIGNARDI

Presentata il 7 dicembre 1965

Esenzione delle case di campagna dall'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 21 ottobre 1964, n. 1013, nell'istituire una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, considera, all'articolo 1, assoggettabili al tributo, sia i fabbricati ritenuti, a norma delle disposizioni vigenti, di lusso sia i fabbricati censiti o da censire nel nuovo catasto edilizio urbano nelle categorie *A 1* e *A 8* a condizione però che la costruzione, per questi ultimi, sia stata iniziata successivamente alla data del 29 maggio 1946.

La norma è particolarmente chiara, ma troppo generalizzata e tale da non poter quindi contemplare casi particolari come quelli dei fabbricati facenti parte integrante di aziende agricole.

Trattasi, quasi sempre, di immobili di vecchissima costruzione, accatastati alle categorie *A 1* e *A 8* ed adibiti ad abitazione dei dirigenti dell'azienda e spesso anche, in parte, destinati a magazzini ed a depositi aziendali.

Ai sensi del disposto del primo comma dell'articolo 1 della legge n. 1013, tali fabbricati, a prima vista, per la loro vecchia costruzione e destinazione, sembrerebbero estranei alla sfera di applicazione dello speciale tributo ma, purtroppo, il presupposto per l'assoggettamento non è da ricercare nell'accatastamento alle categorie *A 1* e *A 8*, ma nella considerazione che trattasi di fabbricati di lusso ai sensi del decreto ministeriale 4 dicembre 1961, che considera tali « le case circondate da giardino o parco o area scoperta della superfice di oltre sei volte l'area coperta e composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale con superficie utile complessiva superiore a metri quadrati 200, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitto e scala ».

Quasi tutte le case padronali di campagna, in base al disposto del citato decreto ministeriale, rientrerebbero nella sfera di applicazione dello speciale tributo pur non avendo nessuna caratteristica di lusso ed un proprio autonomo reddito effettivo.

Si rende indispensabile, quindi, pur nel rispetto pieno della finalità della legge, eliminare il lamentato inconveniente con tutte le gravi conseguenze e sperequazioni che lo stesso comporta.

A tale scopo sottoponiamo al vostro esame, nella speranza di un favorevole accoglimento, il presente disegno di legge contenuto in un articolo unico tendente a rendere inapplicabile, per le case e ville facenti parte di aziende agricole, il particolare requisito contenutto al n. 2 del decreto ministeriale 4 dicembre 1961, fermi restando gli altri requisiti contemplati nel citato decreto o nelle leggi 2 luglio 1949, n. 408 e 2 febbraio 1960, n. 35.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le case o ville di vecchia costruzione, situate nell'ambito di aziende agricole, sono da considerare di lusso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 21 ottobre 1964, numero 1013, solo quando abbiano le caratteristiche elencate nel decreto ministeriale, previsto dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, con esclusione però di qualsiasi riferimento a proporzione tra superficie coperta ed area scoperta anche se destinata a parco o giardino.